

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1848**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SPECCHIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2002**

—————

Disciplina della pesca nelle acque interne marittime di tutto  
il territorio nazionale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La pesca nelle acque del nostro Paese è regolata dal testo unico delle leggi sulla pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delega le funzioni amministrative in materia di pesca alle regioni, facendo riferimento solo alle acque interne (fiumi, laghi, eccetera). Si riscontrano così difformità legislative tra le stesse regioni ed è pertanto necessario disciplinare la pesca con criteri uniformi sia per le acque interne che per quelle marittime territoriali.

Dall'emanazione del regio decreto e del decreto del Presidente della Repubblica, innanzi citati, sono cambiati moltissimi aspetti

soprattutto ambientali e, quindi, bisogna mettere il pescatore, sia esso professionista che dilettante o sportivo, nella condizione di esercitare la pesca senza arrecare ulteriori danni all'ambiente e alla fauna acquatica.

È pertanto necessario emanare una legge che non solo disciplini la pesca, ma che abbia come obiettivo principale la salvaguardia della fauna acquatica e dell'ambiente, fissando criteri generali validi su tutto il territorio nazionale e che tengano presente il ruolo delle regioni.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di uniformare la materia della pesca su tutto il territorio nazionale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La presente legge stabilisce i criteri generali per rendere uniforme, su tutto il territorio nazionale, la normativa per l'esercizio della pesca praticata nelle acque interne e in quelle marittime.

2. Esercizio della pesca è ogni atto diretto a catturare fauna ittica con gli attrezzi e le tecniche consentite dalle leggi e dai regolamenti delle regioni e delle province autonome.

3. Sono considerati luoghi di pesca le acque marittime territoriali ed i corsi d'acqua interni quali fiumi, laghi, stagni, formati sia da acque naturali che salmastre.

4. Fatta salva la fauna ittica protetta, sono oggetto di pesca le specie di cui è consentita la cattura secondo la normativa vigente.

### Art. 2.

1. Per l'esercizio della pesca, nelle acque marittime territoriali e in quelle interne, è necessario conseguire la licenza, rilasciata dalla regione in cui il richiedente risiede, con validità in tutto il territorio nazionale.

### Art. 3.

1. Chiunque diventa titolare di licenza di pesca, per esercitare la stessa in qualunque forma, deve pagare la tassa annuale alla regione che rilascia la stessa in relazione al tipo di licenza.

## Art. 4.

1. Le licenze per la pesca sono di diverse specie, distinte secondo il tipo di pesca che si intende praticare:

- a) professionale;
- b) sportiva;
- c) dilettantistica.

2. La licenza di cui alla lettera *a*) del comma 1 è rilasciata a chi esercita la pesca di tipo professionale come attività lavorativa.

3. La licenza di cui alla lettera *b*) del comma 1 è rilasciata a chi esercita la pesca per sport e senza fini di lucro.

4. La licenza di pesca di cui alla lettera *c*) del comma 1 è rilasciata a chi pratica la pesca dilettantistica e senza fini di lucro, anche se minore di anni sedici.

## Art. 5.

1. I limiti entro i quali è consentita la pesca, nonché i divieti, i luoghi, i tempi, i modi e gli strumenti per l'esercizio della pesca sono quelli stabiliti dalle leggi in vigore.

## Art. 6.

1. I possessori di licenza di pesca che non rispettano quanto stabilito dall'articolo 5 sono soggetti alle sanzioni pecuniarie previste dalla regione o provincia autonoma in cui l'infrazione è commessa.

## Art. 7.

1. Coloro che praticano la pesca sono obbligati a rispettare e proteggere l'ambiente in cui esercitano l'attività e per ogni danno ambientale prodotto sono tenuti a pagare una sanzione il cui importo è regolamentato dalle regioni.

Art. 8.

1. A quanti da almeno cinque anni praticano l'esercizio della pesca di tipo professionale la regione di residenza rilascia, senza alcun esame, la licenza di pesca previo il pagamento della tassa dovuta senza ulteriori oneri amministrativi.





